



Corso abilitante per

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE E DELL'IMPRESA

L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI

- > CONDIZIONI D'AMMISSIBILITA' (ART. 7)
- > CONTENUTO DELLA PROPOSTA (ART. 8)
- > APERTURA DEL PROCEDIMENTO (ART. 9)
- > AMMISSIONE ALLA PROCEDURA (ART. 10)
- > RAGGIUNGIMENTO DELL' ACCORDO (ART. 11)
- > OMOLOGAZIONE DELL' ACCORDO (ART. 12)

CONDIZIONI D'AMMISSIBILITA'

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI:

QUALSIASI SOGGETTO NON FALLIBILE

- IMPRENDITORI COMMERCIALI SOTTO LA SOGLIA DIMENSIONALE ART. 1 L.F.
- IMPRENDITORI INDIVIDUALI NON PIU' FALLIBILI PER DECORSO DELL'ANNO EX ART. 10 L.F.

- IMPRENDITORI AGRICOLI (ART. 7, COMMA 2 BIS)
- SOCIETA' SEMPLICE (IN QUANTO NON ESERCENTE ATTIVITA' COMMERCIALE)
- CONSUMATORE INTESO COME “PERSONA FISICA CHE HA ASSUNTO OBBLIGAZIONI ESCLUSIVAMENTE PER SCOPI ESTRANEI ALL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE O PROFESSIONALE EVENTUALMENTE SVOLTA” (ART. 6 COMMA 2 LETT.B)

- PROFESSIONISTI (ANCHE COSTITUITI IN ASSOCIAZIONE O IN SOCIETA')
- ASSOCIAZIONI
- FONDAZIONI
- “START-UP INNOVATIVE” PREVISTE DALLO STESSO D.L.179/2012

CONDIZIONI D'AMMISSIBILITA'

PRESUPPOSTO OGGETTIVO:

SOVRAINDEBITAMENTO, OVVERO IL “PERDURANTE SQUILIBRIO TRA LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE ED IL PATRIMONIO PRONTAMENTE LIQUIDABILE PER FARVI FRONTE” TALE DA COMPORTARE:

- LA RILEVANTE DIFFICOLTA' DI ADEMPIERE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI (SITUAZIONE DI CRISI)
- LA DEFINITIVA INCAPACITA' DI ADEMPIERLE REGOLARMENTE (STATO DI INSOLVENZA)

CONDIZIONI D'AMMISSIBILITA'

CONDIZIONI OSTATIVE:

- RICORSO NEI PRECEDENTI CINQUE ANNI AD ANALOGHE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
- PRECEDENTE PRONUNZIA DI ANNULLAMENTO O RISOLUZIONE DELL'ACCORDO, OVVERO REVOCA O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE, PER CAUSE IMPUTABILI AL DEBITORE

- DOCUMENTAZIONE PRODOTTA TALE DA NON CONSENTIRE UNA COMPIUTA RICOSTRUZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE DEL DEBITORE
- PIANO NON RISPETTOSO DEI REQUISITI INDEROGABILI PREVISTI DALL'ART.7 (regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili; pagamento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al valore dei beni su cui insiste la prelazione, indicazione delle scadenze e delle modalità dei pagamenti a favore dei creditori; eventuale dilazione, e non falcidia, per crediti IVA e ritenute)

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

PRINCIPIO DI ATIPICITA':

La ristrutturazione dei debiti e la connessa soddisfazione dei crediti può avvenire attraverso qualsiasi modalità.

LA FORMULAZIONE DEL PIANO (FERMO IL RISPETTO DEI REQUISITI INDEROGABILI PREVISTI DALL'ART. 7) PUO' INOLTRE PREVEDERE UNA SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI, LA COSTITUZIONE DI EVENTUALI GARANZIE, LA MORATORIA FINO AD UN ANNO PER IL

PAGAMENTO DEI CREDITORI PRELATIZI IN CASO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' (SE NON PREVISTA LA LIQUIDAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA GARANZIA), NONCHE' L'AFFIDAMENTO DEL PATRIMONIO AD UN GESTORE NOMINATO DAL GIUDICE PER LA CUSTODIA, LIQUIDAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO.

APERTURA DEL PROCEDIMENTO

DEPOSITO DELLA PROPOSTA (MEDIANTE RICORSO)
PRESSO IL TRIBUNALE DEL LUOGO DI
RESIDENZA O SEDE PRINCIPALE DEL DEBITORE.

Il deposito comporta la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (salva l'ipotesi di crediti assistiti da garanzie reali).

UNITAMENTE ALLA PROPOSTA VENGONO DEPOSITATI :

- L'ELENCO CREDITORI
- L'AMMONTARE DEI DEBITI
- L'INDICAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE
- L'INDICAZIONE DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO

- LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LE SCRITTURE CONTABILI DELL'ULTIMO TRIENNIO
- L'ATTESTAZIONE REDATTA DALL'O.C.C. SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO
- L'ELENCO DELLE SPESE CORRENTI PER IL SOSTENTAMENTO FAMILIARE

AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

IL GIUDICE

- > VERIFICA LE CONDIZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 7, 8 E 9;
- > CONCEDE (FACOLTATIVAMENTE) UN TERMINE PERENTORIO NON SUPERIORE A 15 GG. PER EVENTUALI INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA E PRODUZIONI DOCUMENTALI;

> PRONUNZIA IL DECRETO D'AMMISSIONE CONTENENTE FRA L'ALTRO LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA, LE MODALITA' DI COMUNICAZIONE AI CREDITORI E LE FORME DI PUBBLICITA' DELLA PROPOSTA E DEL DECRETO, NONCHE' IL DIVIETO PER I CREDITORI ANTERIORI DI PROPORRE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI E SEQUESTRI CONSERVATIVI NONCHE' DI ACQUISIRE PRELAZIONI SINO ALLA DEFINITIVITA' DELL'OMOLOGA.

VIENE PREVISTA UN'AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE
– FRA AMMISSIONE ED OMOLOGA – PER GLI ATTI DI
STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE (DA
INDIVIDUARE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 167 L.
F.), PENA LA LORO INEFFICACIA.

RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO

IL CONSENSO DEI CREDITORI ALLA PROPOSTA DEVE GIUNGERE ALL'O.C.C. ALMENO 10 GG. PRIMA DELL'UDIENZA FISSATA EX ART. 10 E PROVENIRE DAI CREDITORI CHE RAPPRESENTINO ALMENO IL SESSANTA PER CENTO DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA DEBITORIA (PERCENTUALE ANALOGA A QUELLA PREVISTA PER L'OMOLOGA DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182 BIS).

VIGE IL MECCANISMO DI VOTO DEL SILENZIO ASSENSO (INVECE ABROGATO CON IL D. L. 83/2015 NELLE PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO PER LE IMPRESE FALLIBILI).

I CREDITORI PRELATIZI (DI CUI SIA PREVISTO L'INTEGRALE PAGAMENTO) NON SONO COMPUTATI PER IL CALCOLO DELLA MAGGIORANZA E NON VOTANO, SALVO RINUNZIA ALLA PRELAZIONE.

L'ACCORDO PERDE EFFICACIA DI DIRITTO SE NON AVVIENE ENTRO NOVANTA GIORNI DALLE SCADENZE PREVISTE NEL PIANO IL PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (COMPRESO OVVIAMENTE IL FISCO) E DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.

L'ACCORDO E' INOLTRE REVOCATO SE DURANTE LA PROCEDURA RISULTANO COMPIUTI ATTI IN FRODE AI CREDITORI (IL GIUDICE PRONUNZIA DECRETO RECLAMABILE AVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE).

OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO

L'O.C.C. TRASMETTE A TUTTI I CREDITORI UNA RELAZIONE SUI CONSENSI ESPRESSI E SUL RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE, ALLEGANDO IL TESTO DELL'ACCORDO (RECTIUS DELLA PROPOSTA);

SONO POSSIBILI CONTESTAZIONI DEI CREDITORI ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI;

L'O.C.C. TRASMETTE LA RELAZIONE E LE
EVENTUALI CONTESTAZIONI AL GIUDICE, CON
L'ATTESTAZIONE DEFINITIVA SULLA FATTIBILITA' DEL
PIANO;

IL GIUDICE RISOLVE LE CONTESTAZIONI E DECIDE
SULL'OMOLOGA, IN CASO POSITIVO DISPONENDO
LA PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO;

SE LA CONTESTAZIONE DEI CREDITORI DISSENZIENTI O ESCLUSI INVESTE LA CONVENIENZA DELL'ACCORDO, IL GIUDICE LO PUO' COMUNQUE OMOLOGARE "SE RITIENE CHE IL CREDITO PUO' ESSERE SODDISFATTO DALL'ESECUZIONE DELLO STESSO IN MISURA NON INFERIORE ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA DISCIPLINATA DALLA SEZIONE SECONDA";

IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGA (CHE DEVE INTERVENIRE ENTRO SEI MESI DAL DEPOSITO DELLA PROPOSTA) E QUELLO DI RIGETTO SONO INFINE RECLAMABILI AVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE.

- OBBLIGATORIETA' DELL'ACCORDO PER TUTTI I CREDITORI ANTERIORI ALLA PUBBLICITA' ESEGUITA EX ART. 10;
- ESENZIONE DEI BENI OGGETTO DEL PIANO DA AZIONI ESECUTIVE AD OPERA DI CREDITORI CON CAUSA O TITOLO POSTERIORE.